

Relazione

Le comunità campane all'estero sono soggette - come le altre comunità regionali - ad una profonda trasformazione che interessa sia gli aspetti strutturali di carattere socio-economico che gli aspetti linguistico-culturali, anche grazie alla configurazione intergenerazionale che hanno assunto nel tempo con la nascita delle seconde e terze generazioni. L'insieme dei campani nel mondo - secondo dati dell'Assessorato - ammonta a circa 400.000 unità, considerando soltanto coloro che hanno ancora la cittadinanza italiana. Di questi poco più di un terzo sono in Europa (in particolare in Germania), un altro terzo in America Latina (in particolare in Argentina, Brasile meridionale e a distanza l'Uruguay). L'altro terzo, all'incirca, risiede nell'America settentrionale, soprattutto negli Stati Uniti e in misura minore nel Canada. Un'altra parte ancora di cittadino campani risulta suddivisa tra l'Africa (soprattutto meridionale) ed alcuni paesi asiatici.

Considerando che gli attuali cittadini italiani residenti all'estero - ma con passaporto italiano - ammontano a circa 4.500.000 di unità, la componente campana arriva a rappresentarne quasi il 10%. Anche dal punto di vista qualitativo la composizione dell'emigrazione campana è altrettanto variegata: sia in relazione ai contesti di insediamento e alle sue configurazioni storiche e politico-sociali, sia alle caratteristiche strutturali che essa aveva quando è arrivata nei diversi contesti di accoglienza, nonché alle modificazioni che nel tempo le hanno contraddistinte. Infatti, le componenti campane che sono emigrate nell'America del Nord e nel Canada hanno svolto percorsi di integrazione con certe caratteristiche, quelli che sono espatriati nell'America meridionale con delle altre. Così per quanti sono espatriati in Australia e in Africa rispetto a quanti sono espatriati nei paesi dell'Europa settentrionale. Così come ai contadini emigrati nel Secondo dopoguerra si sono affiancati gli appartenenti ai ceti urbani e rurali urbanizzati degli anni Settanta/Ottanta e i ceti medi riflessivi (tecnici, piccoli e medi imprenditori, cittadini scolarizzati, eccetera) degli anni Novanta. Tutte componenti che tuttora sono presenti in emigrazione e che tendono a creare stratificazioni multiple che tuttora coesistono, producono scambi ed interazioni funzionali alle rispettive comunità locali di riferimento.

Le comunità campane, pertanto, nella loro articolazione geografica e socio-economica, rappresentano per la nostra Regione (ma anche per le aree di insediamento all'estero) una risorsa specifica, giacché con la loro operosità contribuiscono a produrre ricchezza nei diversi contesti di insediamento, ossia nel paese dove sviluppano il progetto migratorio e nel paese/Regione dalla quale provengono, cioè la Campania e in particolare il paese di esodo. E' questa "doppia appartenenza" che deve essere valorizzata al meglio delle possibilità, poiché si tratta di componenti della popolazione campana in grado di operare simultaneamente (in maniera diretta o tramite i legami familiari ed amicali) all'interno dei due "spazi migratori". Cioè quegli spazi geografico-territoriali che in maniera concreta (ed anche simbolico-affettiva) determinano, influenzano e caratterizzano il loro percorso di vita. Per questa ragione gli emigranti/immigrati campani (sono tali a secondo del punto di vista del paese di emigrazione o del paese di immigrazione) possono configurarsi al contempo come degli "ambasciatori" e dei "diffusori" della cultura di origine e soprattutto come degli attori protagonisti dello sviluppo locale.

Da questa prospettiva l'emigrante/immigrato campano non rappresenta più soltanto un soggetto debole o svantaggiato da assistere e da proteggere (come molto spesso viene ancora percepito) ma, al contrario, rappresenta una risorsa socio-economica e culturale da valorizzare proprio in virtù delle esperienze professionali maturate e delle possibilità che esse possano svilupparsi negli spazi migratori dove matura e estrinseca la sua "doppia appartenenza". Da questa angolazione lo sforzo che si intende operare nella seguente proposta di modifica di legge è quello di affiancare all'impostazione assistenziale (necessaria tuttora per quelle componenti in condizione di svantaggio socio-economico) una impostazione basata sul principio dell'*empowerment* e che ponga al centro del sistema di interventi istituzionali l'emigrante/immigrato sia nell'area di insediamento che in quella regionale di esodo.

In altri termini si tratta di attivare percorsi guidati finalizzati a trasformare, progressivamente, il sistema di interventi sull'emigrazione da "servizi di attesa" (nel senso che risponde a sollecitudini esterne, come quelle che provengono dai singoli emigranti/immigrati o delle Associazioni estere) a servizio che promuove le risorse in grado di erogare, che le pubblicizza e che determina le modalità procedurali e professionali per farle acquisire adeguatamente agli aventi diritto, ossia ai Cittadini campani residenti all'estero (dizione che, tra l'altro, abbiamo sostituito a quello di "emigrante").

Ma per la realizzazione di tale obiettivo occorre attivare interventi concreti e mirati allo scopo di sviluppare una più forte rete di relazioni e di scambi sociali, culturali, economici, turistici, tra le diverse comunità all'estero e la Campania, con l'ausilio dell'intera struttura organizzativa della Giunta Regionale. Essendo, questa, infatti, la struttura preposta, tra le altre cose, ai problemi per l'emigrazione, si intende progettare un suo maggiore coinvolgimento: sia in fase di programmazione delle attività da svolgere e sia in fase di implementazione delle stesse. L'ottica con la quale intervenire più efficacemente potrebbe essere quella Interassessorile, laddove i diversi Assessorati - nel programmare le loro specifiche attività - si rapportano anche in maniera diretta e coordinata al Piano operativo per l'emigrazione.

In altre parole ciascun Assessorato - specialmente quello economico (industriale, artigianale ed agricolo), quello sociale, quello sanitario, quello culturale, quello scolastico e della formazione professionale e quello turistico - potrà contribuire con le proprie risorse al conseguimento degli obiettivi generali della Legge in questione. Tale co-partecipazione potrà svilupparsi nell'ottica Interassessorile, fermo restando le competenze di autonomia ed indipendenza di ciascun Assessorato coinvolto.

In sintesi, la proposta di revisione della legge che proponiamo lascia sostanzialmente inalterata la parte relativa all'assistenza della precedente Legge 2/96, ossia quella parte rivolta ai cittadini campani o di origine campana in condizioni di svantaggio sociale (artt. 21, 22, 23) . Parte che riconosce contributi ai Cittadini campani all'estero che rientrano definitivamente in Regione, come gli aiuti per l'inserimento scolastico dei figli dei rientrati, i soggiorni in Campania per gli anziani in particolare difficoltà economiche ed ai giovani discendenti anche di seconda e terza generazione. Invece, per altri versi, si è cercato di apportare delle novità finalizzate a favorire anche l'aspetto della promozione economica ed imprenditoriale della Campania, non tralasciando gli aspetti correlabili alla cultura originaria (soprattutto artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30 e 31).

Infatti, tra le altre innovazioni, abbiamo previsto, nell'articolo 18, la costituzione di micro-agenzie di sviluppo per favorire lo scambio commerciale ed economico tra l'imprenditoria campana operante sul territorio regionale e quella operante nei paesi di emigrazione. Queste micro-agenzie potrebbero anche diventare - attraverso la collaborazione integrata tra gli Assessorati interessati - dei punti di riferimento e di raccordo degli interventi regionali nei paesi dove vengono realizzate e messe in condizione di svilupparsi. L'obiettivo di fatto è quello di contribuire a far interloquire adeguatamente la domanda e l'offerta di opportunità di sviluppo locale al di qua e al di là della regione Campania.

In tale prospettiva appare non secondaria la nomina di "Osservatori-Paese", come specificato nell'articolo 28, ossia dei consulenti esperti nelle discipline sociali ed economiche nominati dall'Assessore con compiti di monitoraggio e valutazione dell'impatto che i progetti finanziati dall'Assessorato o da altri in caso di interventi Interassessorili. Altra innovazione da sottolineare sono gli interventi che si affiancano alle borse di studio già previste in precedenza, delle borse di soggiorno per *stages*, tirocini, *master* di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche di giovani di origine campana.

Siamo poi intervenuti sulla parte legislativa concernenti le Associazioni riconosciute dalla Regione. La novità sostanziale apportata è il riconoscimento delle Associazioni formate da soci che siano in prevalenza di origine campana, mentre la vecchia Legge 2/96 consentiva il riconoscimento solo alle Associazioni aventi iscritti esclusivamente di origine campana; cambiamento che diventa necessario in quanto le nostre comunità vanno perdendo una parte della propria identità regionale, pur rimanendo inalterata quella italiana, dovuto ai matrimoni misti, alla lunghezza della permanenza in Stati esteri, all'aggregazione di cittadini italiani provenienti da altre regioni, eccetera.

Crediamo inoltre, di aver fatto buona cosa inserire nei contributi che la Regione può riconoscere alle Associazioni (limitatamente a quelle più vulnerabili) anche quelli da finalizzare alla ristrutturazione delle sedi sociali. Infatti, pervengono molte richieste del genere e ci si rende conto che molto spesso con un piccolo aiuto possiamo contribuire a rendere le Associazioni economicamente più indipendenti.

Altre innovazioni riguardano la denominazione e la composizione dell'organismo consultivo dei Cittadini campani all'estero. Il cambio di denominazione da Consulta Regionale per l'emigrazione a Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'estero non è soltanto un fatto nominalistico ma rispecchia una diversa e più estesa partecipazione delle parti sociali e del rappresentante del C.G.I.E. In pratica, per favorire gli interventi di promozione economica e culturale, abbiamo previsto un "Tavolo tecnico" con rappresentanti delle categorie imprenditoriali, dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e della cooperazione e rappresentanti delle Camere di Commercio, oltre ad 1 rappresentante del mondo accademico regionale; "Tavolo" che la Regione Campania - tramite l'Assessorato competente - può convocare per facilitare i rapporti e le relazioni di natura economico-imprenditoriale tra le imprese campane e quelle ubicate nei paesi di insediamento delle nostre comunità.

In considerazione dell'abbattimento delle frontiere, della libera circolazione di persone e delle merci, dell'istituzione della moneta unica europea, dell'allargamento ad Est, eccetera, ci avviamo, seppur con difficoltà, verso una maggiore integrazione dell'Unione europea e conseguentemente verso una riduzione delle differenze nazionali (soprattutto dal punto di vista formale). Questa prospettiva renderà la figura dei Consulitori nei paesi europei anche un agente significativo di tale processo, in quanto rappresentante dell'associazionismo campano all'estero. Per tale ragione, acquisendo i suggerimenti dei Consulitori medesimi il loro numero oltre che rimanere invariato, è stato integrato con il rappresentante dell'Olanda. Si è ritenuto opportuno, inoltre, per favorire il ricambio generazionale all'interno del Consiglio, limitare a due mandati l'eleggibilità dei Consiglieri.

Altra innovazione è quella del riconoscimento formale del ruolo significativo che hanno avuto i Cittadini campani all'estero nel contribuire direttamente allo sviluppo sociale, economico e culturale della Campania; tale riconoscimento sarà celebrato con la "Giornata de Cittadino Campano all'estero". Giornata individuata nel 15 marzo di ogni anno in occasione dell'anniversario della promulgazione della prima Legge regionale a favore dei Cittadini campani residenti all'estero (cfr. Legge regionale n. 14/1975, dal titolo: "Provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie e istituzioni della Consulta regionale per l'emigrazione").

L'Assessora
Adriana Buffardi

Capo I
Finalità e Programmazione
- da art. 1 ad art. 4 -

- Art. 1 Finalità ed obiettivi
- Art. 2 Ambiti di intervento della Regione
- Art. 3 Linee guida triennali
- Art. 4 Linee guida annuali

Capo II
Il Consiglio Generale Regionale per i Cittadini campani all'estero e il Comitato Direttivo
- da art. 5 ad art. 13 -

- Art. 5 Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero
- Art. 6 Composizione del Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero
- Art. 7 Elezioni dei Consiglieri Esteri
- Art. 8 Il Consigliere Estero
- Art. 9 Compiti del Consiglio Generale per i Cittadini Campani all'Estero
- Art. 10 Funzionamento del Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero
- Art. 11 Comitato Direttivo
- Art. 12 Elezione dei Vice - Presidenti e del Comitato Direttivo
- Art. 13 Rimborsi ed indennità

Capo III
Interventi della Regione e risorse finanziarie
- da art. 14 ad art. 28 -

- Art. 14 Destinatari degli interventi
- Art. 15 Accesso ai benefici previsti dalla legislazione regionale
- Art. 16 Fondo regionale per l'emigrazione
- Art. 17 Fondo Economale
- Art. 18 Iniziative culturali e di promozione economica
- Art. 19 Assegni - Borse di studio e corsi di lingua italiana
- Art. 20 Soggiorni - Interscambi - Turismo sociale
- Art. 21 Interventi socio - assistenziali
- Art. 22 Incentivazione di attività produttive
- Art. 23 Attuazione degli Interventi
- Art. 24 Informazione
- Art. 25 Conferenza regionale
- Art. 26 Studi - Indagini - Ricerche
- Art. 27 Giornata del Cittadino campano all'estero
- Art. 28 Azioni di sistema

Capo IV
Registro -Associazioni - Federazioni - Enti - Istituzioni
- da art. 29 ad art. 32 -

- Art. 29 Registro Regionale delle Associazioni
- Art. 30 Associazioni e federazioni dei Cittadini Campani all'estero
- Art. 31 Associazioni - Enti - istituzioni con sede nella regione
- Art. 32 Contributi Regionali

Capo V
Disposizioni Finanziarie e Finali
- da art. 33 ad art. 36 -

- Art. 33 Oneri finanziari
- Art. 34 Abrogazioni
- Art. 35 Disposizioni transitorie
- Art. 36 Dichiarazione d'urgenza

Capo I
Finalità e Programmazione

Art. 1
Finalità ed obiettivi

1 Al fine di assistere e tutelare i cittadini campani residenti all'estero e di valorizzarne il ruolo e l'apporto allo sviluppo locale, la Regione Campania, in attuazione dei principi del proprio statuto, nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con le iniziative dello Stato in materia di cittadini italiani all'estero, promuove:

- a) forme diverse di partecipazione, di sviluppo umano e sviluppo socio-economico, nonché forme diverse di solidarietà e di tutela dei cittadini di origine campana residenti all'estero, dei coniugi e dei loro discendenti;
- b) la diffusione della cultura tra questi, al fine di riconoscere, rafforzare l'identità originaria e renderla compatibile con quella acquisita in emigrazione, nonché rinsaldare i rapporti con la terra di origine;
- c) il coinvolgimento delle comunità campane all'estero nelle attività di promozione economica che la Regione Campania intraprende con le istituzioni dei paesi dove esse risiedono e lavorano;
- d) interventi nel quadro della politica di programmazione e della massima occupazione, per agevolare l'inserimento e il reinserimento nelle attività produttive regionali di cittadini campani all'estero che rientrano e per sviluppare le loro capacità imprenditoriali;
- e) interventi finalizzati al superamento delle difficoltà di natura sociale e culturale inerenti alla condizione di svantaggio che caratterizzano alcune componenti dei lavoratori campani residenti all'estero.

Art. 2
Ambiti di intervento della Regione

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione:

- a) assume adeguate iniziative per l'assistenza e la promozione economica, culturale e sociale dei cittadini campani residenti all'estero, dei rispettivi figli, coniugi e discendenti, per mantenere e rinsaldare il legame con la terra di origine;
- b) svolge ricerche, studi ed inchieste sui movimenti migratori di origine campana, in uscita e in entrata, che interessano la Regione e promuove ogni utile iniziativa per l'analisi e l'approfondimento degli aspetti economici ed imprenditoriali, nonché culturali e sociali, connessi all'emigrazione;
- c) promuove interventi presso gli enti locali delle aree campane al fine di:
 - 1) facilitare la soddisfazione di bisogni alloggiativi, occupazionali, imprenditoriali, formativi e di riqualificazione professionale dei cittadini campani che rientrano nella regione;
 - 2) facilitare la soddisfazione dei bisogni di istruzione al fine di evitare che i cittadini campani espatrino in condizione di vulnerabilità sociale;
 - 3) organizzare nel territorio regionale, anche tramite gli enti locali, soggiorni, vacanze culturali, viaggi di studio e di lavoro per i figli dei cittadini campani all'estero o loro discendenti;
- d) favorisce il reinserimento sociale dei lavoratori che scelgono di rimpatriare, o vi sono costretti, mediante incentivi e misure di sostegno economico finalizzato alla realizzazione di attività imprenditoriali, in forma individuale, associata o cooperativa, nei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, del turismo e di ogni altro settore produttivo in grado di assolvere l'obiettivo occupazionale;
- e) sostiene, anche finanziariamente, l'attività delle associazioni dei campani all'estero e delle loro federazioni, nonché di enti, associazioni senza scopo di lucro e patronati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a carattere nazionale, che operano con carattere di continuità, da almeno due anni, a favore dei cittadini campani all'estero con sedi nella Regione e all'estero;
- f) cura e sostiene un servizio di costante informazione sulle iniziative regionali che dispongono provvidenze nei vari settori, nonché sulla situazione occupazionale regionale;
- g) concede borse di studio ai figli di cittadini campani all'estero che intendono frequentare in Campania l'università ovvero istituti di istruzione superiore nonché borse di soggiorno per *stage*, tirocini, master di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche;

h) può concorrere a promuovere, in concerto con le province e i comuni, forme di coordinamento e di organizzazione a rete degli interventi che si attivano a livello regionale al fine di ottimizzare le risorse che ciascun ente locale, nella sua autonomia, dedica specificamente alle tematiche emigratorie in favore dei cittadini campani nel mondo.

Art. 3
Linee guida triennali

1. La Giunta provvede, su proposta dell'assessore competente, alla definizione delle linee guida triennali previo parere del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero di cui all'articolo 6, nonché della Commissione consiliare regionale competente, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della proposta, trascorsi inutilmente i quali, il parere si intende acquisito favorevolmente. Per gli interventi che richiedano l'intervento di altri assessorati, le linee guida triennali sono definite in concerto con gli assessori regionali interessati, al fine di armonizzare e promuovere azioni da attivare congiuntamente.

2. Le linee guida triennali definiscono:

- a) le linee di indirizzo e gli obiettivi da conseguire;
- b) la priorità degli interventi;
- c) i criteri per la formulazione delle linee guida annuali di cui all'articolo 4.

3. Le linee guida triennali individuano, altresì, le attività di documentazione, di studio, di ricerca, d'informazione, nonché ogni altra iniziativa, anche a carattere interregionale, nazionale, comunitario, sui problemi dell'emigrazione.

4. Le linee guida triennali sono implementate e aggiornate mediante le linee guida annuali di cui all'articolo 4.

Art. 4
Linee guida annuali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e previo parere del Comitato direttivo del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, approva le linee guida annuali, che definiscono la programmazione da implementare nel corso dell'anno e il riparto delle somme disponibili tra le diverse tipologie degli interventi da realizzare, tenuto conto dei criteri fissati dalle linee guida triennali.

2. Alla definizione delle linee guida possono concorrere esponenti del mondo universtario, delle camere di commercio e delle categorie imprenditoriali campane. A tal fine può essere costituito un tavolo tecnico con il compito di programmare interventi di sviluppo sia nelle aree di insediamento all'estero che sul territorio regionale.

Capo II

**Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero
ed il Comitato direttivo**

Art. 5

Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero

1. E' istituito presso l'assessorato regionale all'emigrazione il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, che affianca la Giunta regionale della Campania nell'attuazione della presente legge, svolgendo i compiti di cui all'articolo 9.

Art. 6

Composizione del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero

1. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero è costituito con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, ed è composto da:

- a) l'assessore regionale preposto all'emigrazione, che lo presiede;
- b) n. 3 rappresentanti designati dal Consiglio regionale tra gli esperti in materia di emigrazione, di cui n. 1 designato dall'opposizione;
- c) n. 22 consiglieri esteri, intendendo come tali i cittadini campani, residenti all'estero da almeno tre anni per motivi di lavoro, eletti dai soci delle associazioni di cui all'articolo 30 con le modalità previste all'articolo 7, di cui n. 2 per ciascuno dei seguenti paesi: Australia, Canada, Stati Uniti, Brasile, Argentina; e n. 1 per ciascuno dei seguenti paesi: Venezuela, Cile, Uruguay, Sud Africa, Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Inghilterra, Olanda e Svezia;
- d) n. 5 rappresentanti designati dalle associazioni operanti in Campania, di cui all'articolo 31;
- e) n. 4 rappresentanti designati dai patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti altresì nei paesi stranieri di emigrazione;
- f) n. 1 rappresentante designato dall'associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) residente nella Regione Campania;
- g) n. 5 rappresentanti designati dalle province campane, di cui n. 1 per ciascuna delle province;
- h) n. 1 rappresentante designato dal Ministro per gli italiani nel mondo;
- i) n. 1 rappresentante designato dal Consiglio generale degli Italiani all'estero (C.G.I.E.);

2. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero è costituito con le designazioni pervenute da parte degli enti aventi diritto e di quelle dei consiglieri esteri eletti; sono fatte salve, comunque, le successive integrazioni.

4. Non sono designabili né eleggibili e decadono dall'incarico i componenti del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero che riportano in Italia o all'estero condanne penali che comportino:

- a) la perdita dei diritti civili o politici;
- b) l'interdizione dai pubblici uffici.

5. Il presidente del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero può, ogni qual volta lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati alle tematiche migratorie, esperti dell'emigrazione e giovani in rappresentanza delle seconde e terze generazioni di cittadini campani all'estero.

Art. 7

Elezioni dei consiglieri esteri

1. I consiglieri esteri sono eletti nei congressi nazionali convocati negli Stati di rispettiva residenza, ai quali partecipano i delegati eletti nelle assemblee delle singole associazioni di campani all'estero, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 29. I congressi nazionali si tengono presso la sede della federazione o, qualora non sia costituita, presso la sede dell'associazione più rappresentativa.
2. Le assemblee delle singole associazioni per l'elezione dei delegati al congresso nazionale sono convocate dal presidente della federazione o, qualora non sia costituita, dal presidente dell'associazione più rappresentativa, su autorizzazione del presidente del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.
3. Ciascuna associazione elegge un proprio delegato che partecipa all'elezione dei o del consigliere estero dello Stato di appartenenza. Il nominativo del designato è comunicato, con apposito verbale, all'ufficio di segreteria del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.
4. Ogni consigliere estero può essere eletto per non più di due volte.
5. Le associazioni che non ottemperano a quanto previsto al comma 3 nei termini fissati non sono rappresentate nel congresso nazionale.
6. Nei congressi nazionali, la verifica dei poteri è effettuata da una commissione di tre persone, presieduta dal presidente del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero o da un suo delegato.
7. Eventuali ricorsi sono inviati all'ufficio di segreteria del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero nel termine perentorio di 48 ore. Il presidente del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero decide in via definitiva.

Art. 8

Il consigliere estero

1. Il consigliere eletto dalle associazioni dei cittadini campani all'estero e dei loro discendenti rappresenta le stesse nel Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.
2. Il consigliere, in collaborazione con il direttivo della federazione e delle singole associazioni del Paese di appartenenza, coordina le attività delle associazioni rappresentate e valuta le richieste di contributi e di interventi operativi finalizzati alla conoscenza e allo sviluppo delle associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 29. Le richieste valutate sono, dallo stesso consigliere, presentate all'ufficio di segreteria del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.
3. La nomina del consigliere estero è comunicata, a cura dell'ufficio di segreteria del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, all'Ambasciata italiana del paese di residenza ed alla circoscrizione consolare di appartenenza.
4. Il consigliere eletto cura i rapporti con i componenti campani dei comitati degli italiani all'estero (COMITES) di cui alla legge 22 maggio 1985, n. 205 e successive modificazioni, con i componenti campani del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368 e successive modificazioni, nonché con i parlamentari campani eletti ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 9

Compiti del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero

1. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero esprime parere obbligatorio su:

- a) disegni di legge in materia di emigrazione
 - b) linee guida triennali;
 - c) indizione della Conferenza regionale per l'emigrazione di cui all'articolo 25.
2. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero individua obiettivi e formula proposte in materia di:
- a) studi e ricerche in materie di emigrazione;
 - b) interventi di carattere culturale, economico ed assistenziale in favore dei cittadini campani all'estero e delle loro famiglie;
 - c) interventi di formazione professionale ed aggiornamento, riconversione e riqualificazione professionale dei cittadini rientrati nella regione;
 - d) diffusione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione di notizie che riguardano la vita, l'attività e la legislazione regionale relativa ai corregionali emigrati all'estero;
 - e) partecipazione alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali sull'emigrazione;
 - f) principi generali a cui devono uniformarsi le federazioni e le associazioni dei cittadini campani all'estero nella redazione dei rispettivi statuti, che garantiscono comunque le pari opportunità e la non discriminazione tra gli associati per l'assunzione delle cariche direttive.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero

1. I membri del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero svolgono la loro attività a titolo volontario; il Consiglio resta in carica quattro anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.
2. In sede di prima attuazione si procede alla ricostituzione del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, con le modalità previste dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, salvo motivata proroga.
3. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto su proposta dell'assessore competente, alla nomina dei componenti ed alla loro sostituzione.
4. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero elegge al proprio interno due vice-presidenti ed il Comitato direttivo di cui all' articolo 12.
5. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero ha sede presso l'assessorato regionale competente. Le riunioni possono tenersi in altre sedi, specificate nelle rispettive convocazioni.
6. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno; in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero è convocato dal presidente con almeno venti giorni di preavviso. Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno ed è allegata la relativa documentazione.
8. Le sedute del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero sono valide quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno dei suoi componenti o, in seconda convocazione, almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto.
9. Presso l'assessorato all'emigrazione è istituito l' ufficio di segreteria per l'espletamento dei compiti e delle attività connesse al funzionamento del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.
10. Con delibera della Giunta regionale sono prelevate dal fondo regionale per i cittadini campani all'estero le risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività ed al funzionamento del Consiglio e del Comitato direttivo di cui all'articolo 11.

Art. 11
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero è composto da:
 - a) il presidente del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, che lo presiede;
 - b) n. 4 consiglieri esteri, uno per ognuna delle seguenti aree geografiche: Nord America, Sud America, Australia/Sud Africa, Europa;
 - c) n. 1 Consigliere scelto tra quelli designati dalle associazioni operanti in Campania, di cui all' articolo 31 e dai patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - d) n. 1 Consigliere scelto tra quelli designati dal Consiglio regionale, dall'A.N.C.I., dalle Province campane, dal Ministro degli Italiani nel mondo e dal C.G.I.E.;
2. I componenti del Comitato direttivo sono eletti dal Consiglio tra i propri membri, con le modalità di cui all' articolo 12.
3. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a. collabora con il presidente del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero e con l'amministrazione regionale per la realizzazione degli obiettivi individuati dal Consiglio medesimo;
 - b. cura i rapporti del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero con gli organi istituzionali dei vari livelli di governo e gli organismi, gli enti e le associazioni interessati a vario titolo ai problemi dell'emigrazione;
 - c. esprime pareri, valutazioni e proposte sulla programmazione delle linee guida annuali e sulle attività in base a queste implementate.
4. Il Comitato è convocato di norma ogni quattro mesi.
5. Il Comitato è convocato dal presidente con almeno venti giorni di preavviso, ridotti a cinque in caso di urgenza. Alla lettera di convocazione è allegata copia dell'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto; in caso di parità il voto del presidente è determinante per la decisione.
6. Il presidente può, ogni qual volta sia ritenuto utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali od esperti sulle tematiche migratorie.
7. Il presidente, in caso di impedimento, nomina un suo delegato.

Art. 12
Elezioni dei vice - presidenti e del Comitato direttivo

1. Nella seduta di insediamento del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero vengono eletti:
 - a) i due vice - presidenti;
 - b) il Comitato direttivo.
2. Per le elezioni dei vice-presidenti ogni consigliere esprime una sola preferenza. Risultano eletti i due consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
3. Per l'elezione dei componenti del Comitato direttivo si applicano le seguenti procedure:
 - a) per i consiglieri esteri, ogni elettore esprime una sola preferenza per ciascuna delle aree geografiche Nord America, Sud America, Australia/Sud Africa, Europa. Risultano eletti i consiglieri che ottengono il maggior numero dei voti per l'area geografica di appartenenza. A parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età;
 - b) per il consigliere da eleggere tra quelli designati dalle associazioni operanti in Campania e dai patronati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ogni elettore esprime una preferenza; risulta

eletto il consigliere che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il consigliere più anziano di età;

- c) per il consigliere da eleggere tra quelli designati dal Consiglio regionale, dall'A.N.C.I., dalle province campane, dal ministro per gli italiani nel mondo e dal C.G.I.E., ogni elettore esprime una preferenza; risulta eletto il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età;

4. Alle votazioni partecipano tutti i componenti del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero presenti.

Art. 13

Rimborsi ed indennità

1. Ai componenti del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero ed eventuali invitati esterni o esperti del settore, per la partecipazione alle sedute del Consiglio medesimo e del Comitato direttivo, nonché per la partecipazione in Italia e all'estero a convegni, a conferenze, a incontri di carattere internazionale, interregionali, nazionali e regionali, compete, previa autorizzazione ed impegno della spesa ai sensi delle vigenti disposizioni, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

2. Per l'individuazione della sede di provenienza, ai fini dei rimborsi delle spese sostenute e delle indennità previste al comma 1, si fa riferimento alla sede abituale di lavoro o, in assenza di questa, alla residenza anagrafica degli interessati.

Capo III

Interventi della Regione e risorse finanziarie

Art. 14

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a. le associazioni formate dai cittadini campani all'estero, o che hanno tra gli associati una prevalenza di cittadini campani;
- b. i cittadini campani trasferitisi all'estero per motivi di lavoro, i figli e i coniugi, nonché i discendenti in possesso della cittadinanza italiana.

2. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i cittadini campani, anche se rientrati definitivamente nella regione, che hanno maturato negli ultimi cinque anni un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni. La relativa richiesta è presentata al Comune di nuova residenza entro due anni dal definitivo rientro.

3. Le certificazioni relative allo stato di emigrante devono essere rilasciate dalle apposite autorità consolari o, in mancanza, da enti previdenziali italiani o stranieri.

Art. 15

Accesso ai benefici previsti dalla legislazione regionale

1. Nei criteri di accesso a benefici a qualunque titolo previsti da leggi regionali, anche in materia di cooperazione allo sviluppo e di internazionalizzazione, si tiene conto della particolare condizione dei cittadini campani all'estero, singoli o associati, che rientrano definitivamente nella regione, anche in un'ottica di interventi integrati di carattere interassessorile.

Art. 16

Fondo regionale per l'emigrazione

1. La Giunta regionale, mediante il Fondo regionale per i cittadini campani all'estero, coordina e realizza gli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 17

Fondo economale

1. Per il funzionamento del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero e del suo Comitato direttivo, è istituito il fondo economale, mediante importo prelevato dal Fondo regionale per i cittadini campani all'estero.

2. Con decreto dirigenziale è nominato responsabile del fondo un funzionario del servizio emigrazione.

3. All'inizio di ogni esercizio finanziario si provvede a dotare il fondo economale dei fondi necessari a:

- a. consentire il funzionamento del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero;
- b. consentire l'immediato rimborso ai componenti il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero e agli eventuali ospiti esperti delle spese di viaggio e delle somme relative al trattamento di indennità di missione;
- c. sostenere attività emergenti ritenute qualificanti dall'assessorato.

Art. 18

Iniziative culturali e di promozione economica

1. La Giunta regionale della Campania può svolgere all'estero, anche in collaborazione con gli istituti della cooperazione allo sviluppo e all'internazionalizzazione e con gli enti di cultura italiana all'estero, iniziative finalizzate a rafforzare rapporti e ad organizzare incontri con le comunità campane ivi residenti per la diffusione del proprio patrimonio culturale, linguistico e artistico, nonché iniziative che si prefiggono scopi di studio, di informazione e di valorizzazione delle culture di origine.

2. La Giunta regionale favorisce e promuove, altresì, utilizzando la vasta rete di associazioni di corregionali all'estero, lo scambio commerciale ed economico tra l'imprenditoria campana residente ed operante nel territorio regionale e quella residente ed operante nei paesi di emigrazione, con la partecipazione a fiere, mostre-mercato ed eventi di carattere economico e culturale.

3. Per la promozione e la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 2, possono anche essere costituite micro-agenzie di sviluppo, con l'eventuale coinvolgimento di altri assessorati competenti in materia di interventi di carattere socio-economico e culturale.

4. Le iniziative di cui al comma 2 possono essere assunte anche in concorso con altre regioni o altre amministrazioni pubbliche, con gli istituti italiani di cultura, con le associazioni dell'emigrazione ed altre istituzioni culturali che intervengono nel settore emigrazione, nonché con gli istituti di cooperazione allo sviluppo, di internazionalizzazione e con gli enti di cultura italiana operanti all'estero e sul territorio nazionale e regionale.

Art. 19

Assegni, borse di studio e corsi di lingua italiana

1. La Giunta regionale può istituire per i figli dei cittadini campani all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 e per gli orfani degli stessi privi di altra assistenza, assegni e borse di studio per la frequenza, nel territorio regionale, di scuole pubbliche o parificate, di scuole di istruzione superiore, corsi universitari e di specializzazione post - universitaria, nonché borse di soggiorno per *stage*, tirocini, master di specializzazione nelle discipline artistiche, scientifiche e socio-economiche.

2. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale e la frequenza alla scuola dell'obbligo dei ragazzi rientrati in Campania, la Giunta regionale, in armonia con i programmi nazionali e comunitari, ed in concorso con enti locali, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore scolastico ed in quello dell'emigrazione, può organizzare:

- a) corsi di recupero linguistico;
- b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 20

Soggiorni, interscambi, turismo sociale

1. La Giunta regionale può attivare, anche in concorso con altre regioni ed amministrazioni pubbliche, enti ed associazioni, iniziative di turismo sociale a favore di collettività di cittadini campani all'estero.
2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano, in particolare, viaggi e soggiorni nella regione, dando priorità ai cittadini campani all'estero giovani ed anziani.
3. I viaggi e i soggiorni finalizzati alla formazione scolastica di ogni ordine e grado, possono essere estesi anche ai discendenti di coloro che, nati nella regione, hanno, acquisito una cittadinanza straniera.
4. Al fine di contribuire all'integrazione dei cittadini campani all'estero nei paesi ospitanti, la Regione può assumere iniziative di interscambio con cittadini dei paesi che li ospitano.

Art. 21

Interventi socio - assistenziali

1 Ai cittadini campani già residenti all'estero e fino alla terza generazione, che rientrano definitivamente nella regione, possono essere destinate le seguenti provvidenze:

- a) concorso alle spese di prima sistemazione nel comune di re-insediamento;
- b) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie per sé e per i propri familiari;
- c) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei cittadini campani residenti all'estero e dei loro familiari.

2. Dal periodo di permanenza di cui all'articolo 14, comma 2, si prescinde in caso di rientro per invalidità o infortunio.

3. Le richieste di provvidenze di cui al comma 1 sono presentate ai comuni in cui si elegge la propria residenza, che le istruiscono.

Art. 22

Incentivazione di attività produttive

1. La Giunta regionale, attraverso il Fondo di cui all'articolo 16, può concedere contributi per avviare attività produttive in forma individuale, associata o cooperativa, ai cittadini campani all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 comma 2, che rientrano definitivamente nella Regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati anche in collaborazione ed in concorso con gli altri assessorati competenti.

3. Le istanze per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono presentate al Comune nel cui territorio si intende avviare l'attività produttiva, che le istruiscono.

4. Il contributo finanziario è erogato con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 23.

5. La Giunta regionale può concedere un contributo per le spese documentate di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro posseduti dai cittadini campani già residenti all'estero e rientrati nel territorio

regionale per l'avvio di attività lavorative, nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Sono esclusi dallo stesso le eventuali spese per diritti doganali.

Art. 23

Attuazione degli interventi

1. I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 22 sono definiti con deliberazione di Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'emigrazione

Art. 24

Informazione

1. La Giunta regionale può sostenere le spese per la diffusione di informazioni sulle attività legislative ed amministrative della Regione, nonché su quanto possa avere rilevanza ed interesse per i cittadini campani residenti all'estero.

Art. 25

Conferenza regionale

1. Con cadenza quadriennale, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sentito il Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, convoca la Conferenza regionale per i cittadini campani all'estero.

Art. 26

Studi, indagini, ricerche

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato direttivo del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero e su proposta dell'assessore competente, può assumere gli oneri per l'effettuazione degli studi, delle indagini, delle ricerche previste dalla presente legge proposti dallo stesso assessorato o dal Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.

Art. 27

Giornata del Cittadino campano all'estero

1. La Regione, riconoscendo il rilevante contributo allo sviluppo sociale, economico e culturale della Campania dato dai cittadini campani all'estero, istituisce "La giornata del cittadino campano all'estero" fissandone nel 15 marzo di ogni anno il giorno della celebrazione.

Art. 28

Azioni di sistema

1. Al fine di rendere coerente ed efficace l'intervento istituzionale dell'assessorato all'emigrazione, nelle nazioni di maggior presenza delle associazioni campane iscritte al registro regionale di cui all'articolo 29, possono essere previste, a titolo di volontariato, nomine di "Osservatori-Paese", residenti nel paese in cui la regione interviene; l'Osservatore-paese ha il compito di monitorare e di valutare l'impatto che hanno i progetti finanziati o soggetti a contributo economico nel contesto socio-economico e culturale di riferimento delle associazioni beneficiarie.

Capo IV

Registro, associazioni, federazioni, enti, istituzioni

Art. 29

Registro regionale delle associazioni

1. E' istituito presso l'assessorato regionale per l'emigrazione il registro delle associazioni e delle federazioni dei cittadini campani all'estero, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano in favore dei Campani residenti all'estero o che rientrano in Campania.

Art. 30

Associazioni e Federazioni dei cittadini campani all'estero

1. Sono iscritte nel registro le associazioni dei cittadini campani all'estero che abbiano almeno 50 soci in prevalenza di origine campana, nonché le federazioni costituite dalle stesse associazioni iscritte al registro.

2. Le associazioni e le federazioni di cui al comma 1 sono iscritte al registro previo parere del Comitato direttivo del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.

3. La domanda è corredata da:

- a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto; nei quali non sono inserite clausole discriminatorie di genere, di età, di fede religiosa o politico-sindacale e quant'altro possa escludere soci o gruppi di soci dalla possibilità di aggregarsi con i loro corregionali;
- b) indicazione dell'organismo direttivo, del legale rappresentante e della sede sociale;
- c) elenco dei soci nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela dei dati personali.

4. Le associazioni dei cittadini campani all'estero iscritte al registro regionale si possono costituire in un'unica federazione quando nel paese estero siano presenti più di due associazioni.

5. Le federazioni coordinano le iniziative e le manifestazioni delle singole associazioni d'intesa con il loro rappresentante nel Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero.

6. Alle federazioni delle associazioni dei cittadini campani all'estero e alle associazioni con almeno 100 iscritti possono essere riconosciuti:

- a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 50 per cento delle spese sostenute e documentate;
- b) contributi per attività sociali, culturali e formative riconosciute qualificanti.
- c) contributi per il mantenimento e la ristrutturazione delle sedi sociali.

7. Le spese relative ai contributi di cui al comma 6 sono documentate con idonei giustificativi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

8. Le associazioni e le federazioni già iscritte nel registro regionale ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 sono iscritte di diritto nel registro di cui all'articolo 29.

Art. 31

Associazioni - enti - istituzioni con sede nella regione

1. Sono iscritte nel registro di cui all'articolo 29, a domanda, previo parere del Comitato direttivo del Consiglio generale regionale per i cittadini campani all'estero, le associazioni, gli enti e le istituzioni a carattere nazionale, aventi sede nella Regione e che operino con carattere di continuità, da almeno due anni, a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.

2. La domanda per l'iscrizione al registro è corredata da:

- a. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. indicazione delle sedi all'estero e nella Regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;
- c. relazione documentata dell'attività svolta;
- d. bilancio degli ultimi due anni di esercizio.

3. Alle associazioni, enti ed istituzioni iscritte nel registro ai sensi del comma 1, la Regione può concedere contributi per la realizzazione di specifici progetti d'intervento in favore degli emigrati della regione e delle loro famiglie.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi con decreto dirigenziale, nei termini fissati dalle linee guida annuali.

5. Contestualmente alla domanda di contributo sono presentati:

- a. dettagliato progetto, corredato dal preventivo di spesa dell' iniziativa per la quale si chiede la sovvenzione;
- b. relazione documentata sulla attività svolta nell'anno precedente.

Art. 32

Contributi regionali

1. Le federazioni e le associazioni di cui all'articolo 30, comma 6, al fine di accedere ai contributi previsti per il loro funzionamento nonché per attività sociali, culturali e formative riconosciute qualificanti, presentano, nei termini fissati dalle linee guida annuali, all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero:

- a. richiesta di contributo per funzionamento, corredata da dettagliata previsione di spesa;
- b. richiesta di contributo per le attività che si intendono realizzare, corredata da dettagliata informativa sulle iniziative, con relativi preventivi di spesa:

2. Le associazioni, gli enti e le istituzioni, di cui all'articolo 31, comma 3, al fine di accedere ai contributi previsti presentano, nei termini fissati dalle linee guida annuali, all'Ufficio di Segreteria del Consiglio Generale Regionale per i Cittadini Campani all'Estero, dettagliato progetto delle iniziative che intendono realizzare, con allegato analitico preventivo di spesa.

3. L'erogazione dei contributi concessi avviene previa verifica dei documenti di spesa presentati.

4. I contributi concessi sono ridotti qualora in sede di verifica venga accertata una diminuzione della spesa sostenuta.

5. La concessione del contributo può essere revocata e l'eventuale somma erogata recuperata se:

- a) l'iniziativa non è realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
- b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;
- c) vengono eluse le richieste di inoltro dei giustificativi di spesa o non vengono, nel termine di 45 giorni, forniti i chiarimenti richiesti.

6. L'inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei fondi senza il previo accordo con l'assessorato competente comportano l'esclusione dai contributi per i successivi tre anni e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro cui all'articolo 29.

Capo V
disposizioni finanziarie e finali

Art. 33
Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede, per l'anno in corso e per gli anni successivi, con apposito stanziamento di bilancio sulla U.P.B. 4.16.120.

Art. 34
Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 19 febbraio 1996, n.2.

Art. 35
Disposizioni transitorie

1 Nelle more della costituzione e dell'insediamento del Consiglio generale regionale dei cittadini campani all'estero secondo le norme previste dalla presente legge, restano in carica i componenti dell'attuale Consulta regionale per l'emigrazione costituita ai sensi della legge regionale n. 2/96.

2. Sino alla definizione dei criteri e delle modalità attuative di cui agli articoli 21 e 22, continuano ad applicarsi le modalità attuative degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 2/96, di cui alla delibera della Giunta regionale n° 6470 del 30.11.2001.

Art. 36
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.